



Città di
Garbagnate Milanese

Sportello Unico Attività Produttive
Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

DESCRIZIONE

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazioni le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 114/98 (riforma del commercio). Pertanto, per la vendita di tali prodotti, non dovrà essere presentata la SCIA per il commercio al dettaglio.

L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno; eventuali proroghe possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta insieme a quella di estetista. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività. In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per estetisti.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

RESPONSABILE TECNICO

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In caso di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.

In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.

PRESENTAZIONE DELLA SCIA/COMUNICAZIONE

L'avvio, la sospensione, il subingresso e le variazioni dell'attività di acconciatore sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o, nei casi previsti, di comunicazione, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa.

Dal 1° agosto 2023 per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione dell'attività tramite il portale **impresainungiorno**. La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.

Per la presentazione telematica della SCIA/comunicazione occorre:

1. Accedere al portale **impresainungiorno** come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
2. Selezionare il settore di attività: *attività di servizio >servizi alla persona>acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercer*
3. Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto "conferma" *>avvio, gestione, cessazione attività*

Documenti da allegare alla SCIA/comunicazione:

Attività	Regime amministrativo	Documenti da allegare								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
- Nuova apertura - Trasferimento di sede	SCIA	X	X	X	X	X		X	X	X
Subingresso	Comunicazione	X	X	X		X	X	X	X	X
Sospensione/ripresa attività	Comunicazione	X	X							
Variazioni strutturali	SCIA	X	X	X	X			X	X	
- Variazione ragione sociale - Variazione soggetti	Comunicazione	X	X	X						
Modifica responsabile tecnico	Comunicazione	X	X	X		X				X

Documenti:

- A.** copia del documento di identità in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella SCIA/comunicazione (nel caso in cui le dichiarazioni non siano sottoscritte digitalmente dagli interessati);
- B.** procura speciale in caso di trasmissione tramite intermediari;
- C.** copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella SCIA/comunicazione (per i cittadini extracomunitari);
- D.** planimetria aggiornata (in scala 1/100) con indicazione della via del numero civico e del titolare, che specifichi la destinazione d'uso dei singoli locali (con disposizione di arredi ed attrezzature), la superficie degli stessi, il calcolo dei rapporti aero-illuminanti (R.A./R.I.) e le sezioni con relative altezze e quote rispetto al livello stradale;
- E.** documentazione comprovante il possesso della qualifica professionale di acconciatore;
- F.** atto o dichiarazione notarile di cessione azienda;
- G.** ricevuta versamento diritti comunali;
- H.** ricevuta versamento diritti sanitari;
- I.** dichiarazione dei requisiti da parte del responsabile tecnico.

CHE COS'E' LA SCIA

La **SCIA** – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). La SCIA è una dichiarazione che, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, produce effetti immediati, utilizzando l'apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione.

La dichiarazione dell'imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare la SCIA, **correttamente compilata e completa in ogni sua parte** per avviare la propria attività.

La SCIA deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale ecc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dal momento della presentazione della stessa.

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente, **nel termine di 60 giorni** dalla presentazione della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine, in base alla l.r. 11/2014, non inferiore a 60 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al provvedimento dell'attività.

Le dichiarazioni oggetto di comunicazione sono sottoposte a controllo da parte delle amministrazioni competenti nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o delle variazioni) dell'attività.

La SCIA non è soggetta a bollo.

REQUISITI

La SCIA deve essere presentata previa verifica, da parte del titolare, del possesso dei seguenti requisiti:

- destinazione d'uso e agibilità dei locali in conformità alle vigenti norme urbanistiche.
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (titolare, responsabile tecnico e, in caso di società, tutti i soggetti tenuti ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1) del regolamento regionale n. 6/2011;
- abilitazione professionale di cui all'art. 3 della L. 174/2005.

NORMATIVA

- [Legge 17.08.2005, n. 174](#) – disciplina dell'attività di acconciatore
- [Regolamento regionale 28.11.2011 n. 6](#) – disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 "disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo".